



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 117 del Registro

OGGETTO: Autorizzazione alla A.S.D. “La Mandra”, allo svolgimento della competizione podistica denominata “8^ 10 Km dei boschi memorial Marcello e Osvaldo Longo”, che si terrà il 26 marzo 2023

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO il decreto legislativo 15/1/2002 n° 9 art. 2;

VISTA la Legge 1 agosto 2002, n° 168;

VISTA la Legge n.35 del 22 Maggio 2020, G.U. n.132 del 23 Maggio 2020;

VISTA l’istanza acquisita agli atti con prot. n. AOO_174/3100 del 06.03.2023, con la quale la A.S.D. . “La Mandra”, con sede legale in Calimera, via Firenze n. 35, chiede l’autorizzazione ad effettuare una manifestazione podistica per il giorno 26.03.2023 denominata “8^ 10 Km dei boschi memorial Marcello e Osvaldo Longo”

PRESO ATTO che la suddetta gara interesserà il Comune di Calimera, SP 275 (Calimera-Borgagne);

VISTI i nulla osta/autorizzazioni degli Enti Comune di Calimera e della Provincia di Lecce

VISTO il certificato di assicurazione della società organizzatrice della manifestazione per la R.C. allegato all’istanza di cui sopra;

RITENUTA l’opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

A U T O R I Z Z A



REGIONE PUGLIA

La A.S.D. “La Mandra” con sede legale in Calimera, allo svolgimento della competizione podistica denominata “8^a 10 Km dei boschi memorial Marcello e Osvaldo Longo”, programmata per il 26.03.2023, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente tutte le condizioni dettate dagli Enti/Organismi interessati con le note citate in premessa che qui si intendono richiamate, nonché le seguenti prescrizioni:

- per l'intera durata della manifestazione deve essere assicurata una costante assistenza sanitaria con la presenza di almeno un'ambulanza con medico a bordo al seguito della gara;
- il rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 360 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 – Regolamento di esecuzione e attuazione del - Codice della Strada – segnalando l'inizio e la fine della carovana dei partecipanti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli mobili – INIZIO GARA – FINE GARA;
- deve essere esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- deve essere assicurata, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con evidenti segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali;

Gli organizzatori della manifestazione podistica inoltre devono:

- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai i partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;



REGIONE PUGLIA

- transennare i tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo per una lunghezza proporzionata al numero dei partecipanti alla gara;

È fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendi nonché misure di vigilanza lungo il percorso assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che sia ripristinata puntualmente la situazione precedente.

I Sindaci dei Comuni indicati nella premessa e gli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.

È fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico nell'esclusivo interesse della tutela della pubblica incolumità.

Si precisa che questo Ente è, in ogni caso, sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e/o cose.

d'ordine del Presidente
Il Vicepresidente
avv. Raffaele Piemontese